



COMUNE DI CATANIA

**REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA
DELL'IMPOSTA UNICA COMUNALE
"IUC"**

**Approvato con delibera
del Consiglio Comunale
n. 101 del 10/06/2014**

CAPO I

Disciplina generale “TUC”

- Art. 1. Ambito e scopo del regolamento*
- Art. 2. Composizione della IUC*
- Art. 3. Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote*
- Art. 4. Dichiarazioni*
- Art. 5. Modalità di versamento*
- Art. 6. Invio di modelli di pagamento preventivamente precompilati*
- Art. 7. Funzionario Responsabile del Tributo*
- Art. 8. Attività di controllo*
- Art. 9. Accertamento e sanzioni*
- Art. 10. Contenzioso*
- Art. 11. Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento*
- Art. 12. Modalità di notificazione*
- Art. 13. Somme di modesto ammontare*
- Art. 14. Riscossione*
- Art. 15. Riscossione coattiva*
- Art. 16. Rimborsi*

CAPO II

Regolamento componente “IMU”

- Art. 1. Oggetto del Regolamento*
- Art. 2. Definizione dell’oggetto imponibile*
- Art. 3. Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli*
- Art. 4. Definizione della base imponibile delle aree fabbricabili*
- Art. 5. Riduzione dell’imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili*
- Art. 6. Fabbricati di interesse storico-artistico*
- Art. 7. Aree fabbricabili divenute inedificabili*
- Art. 8. Abitazione principale*
- Art. 9. Pertinenze dell’abitazione principale*
- Art. 10. Esclusioni*
- Art. 11. Estensione dell’esonazione prevista per le abitazioni principali*
- Art. 12. Immobili di edilizia residenziale pubblica*
- Art. 13. Immobili utilizzati da enti non commerciali*
- Art. 14. Immobili merce*
- Art. 15. Dichiarazione*
- Art. 16. Versamenti*

CAPO III

Regolamento componente “TASI”

- Art. 1. Oggetto del regolamento*
- Art. 2. Presupposto dell’imposta*
- Art. 3. Soggetto attivo*
- Art. 4. Soggetti passivi*
- Art. 5. Base imponibile*
- Art. 6. Determinazione delle aliquote*
- Art. 7. Indicazione analitica servizi indivisibili*
- Art. 8. Detrazioni e riduzioni*

- Art. 9. Decorrenza della TASI*
Art. 10. Decorrenza aree fabbricabili
Art. 11.- Dichiarazioni

CAPO IV

Regolamento componente “TARI”

- Art. 1. Oggetto del Regolamento*
Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti
Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani
Art. 4. Soggetto attivo
Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo
Art. 6. Soggetti passivi
Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti
Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento
Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio
Art. 10. Superficie degli immobili
Art. 11. Costo di gestione
Art. 12. Determinazione della tariffa
Art. 13. Periodi di applicazione del tributo
Art. 14. Classificazione delle utenze
Art. 15. Scuole statali
Art. 16. Tributo giornaliero
Art. 17. Tributo provinciale
Art. 18. Riduzioni per le utenze domestiche
Art. 19. Ulteriori riduzioni
Art. 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive
Art. 21. Riduzioni per il recupero delle utenze non domestiche
Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio
Art. 23. Cumulo di riduzioni
Art. 24. Obbligo di dichiarazione
Art. 25. Contenuto e presentazione della dichiarazione
Art. 26. Accertamento
Art. 27. Riscossione
Art. 28. Esenzioni

Allegati

- All. A: Sostanze assimilate ai rifiuti urbani*

CAPO V

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Art. 1. Entrata in vigore e abrogazioni*
Art. 2. Disposizioni transitorie
Art. 3. Trattamento dei dati personali
Art. 4. Clausola di adeguamento

CAPO I

Disciplina generale “IUC”

Art. 1 - Ambito e scopo del regolamento

1. Con il presente regolamento, adottato ai sensi dell'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, viene determinata la disciplina per l'applicazione dell'imposta Unica Comunale “IUC”, che si basa su due presupposti impositivi, uno costituito dal possesso di immobili e collegato alla loro natura e valore e l'altro collegato all'erogazione e alla fruizione di servizi comunali.

Art. 2 – Composizione della IUC

1. La IUC, di seguito regolamentata, si compone:

- a) dell'Imposta Municipale Propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali;
- b) del Tributo per Servizi Indivisibili (TASI), riferita ai servizi, a carico sia del possessore che dell'utilizzatore degli immobili;
- c) della tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore.

Art. 3 - Termini e modalità di determinazione delle tariffe e aliquote

1. Il consiglio comunale è tenuto ad approvare, con propria deliberazione entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione:

- a) le aliquote dell'IMU;
- b) le aliquote della TASI, in conformità con i servizi e i costi individuati, che possono essere differenziate in ragione del settore di attività nonché della tipologia e della destinazione degli immobili;
- c) le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani.

2. Le suddette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote si intendono prorogate di anno in anno.

Art. 4 – Dichiarazioni

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione relativa alla IUC entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

2. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti.

3. La dichiarazione, redatta su modello messo a disposizione dal comune, ha effetto anche per gli anni successivi sempreché non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo; in tal caso, la dichiarazione va presentata entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui sono intervenute le predette modificazioni.

3. Al fine di acquisire le informazioni riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna, nella dichiarazione delle unità immobiliari a destinazione ordinaria devono essere obbligatoriamente indicati i dati catastali, il numero civico di ubicazione dell'immobile e il numero dell'interno, ove esistente.

4. Ai fini della dichiarazione relativa alla TARI, restano ferme le superfici dichiarate o accertate ai fini della tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 15 novembre 1993, n. 507 (TARSU) ovvero del tributo comunale sui rifiuti e sui servizi (TARES).
5. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.

Art. 5 – Modalità di versamento

1. Il versamento dell'IMU è effettuato in autoliquidazione alle scadenze previste mediante F24 od altro mezzo stabilito dalla normativa specifica.
2. Il versamento della TASI è effettuato, in deroga all'articolo 52 del decreto legislativo n. 446 del 1997, secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nonché tramite apposito bollettino di conto corrente postale al quale si applicano le disposizioni di cui all'articolo 17, in quanto compatibili. Deve essere eseguito in numero due rate con scadenza il 16 giugno ed il 16 dicembre.
3. Il versamento della TARI è effettuato secondo le disposizioni di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241 ovvero tramite le altre modalità di pagamento offerte dai servizi elettronici di incasso e di pagamento interbancari e postali. Deve essere eseguito in numero tre rate con scadenza il 16 marzo, il 16 maggio e il 16 settembre.
4. È consentito il pagamento in un'unica soluzione, sia della TASI che della TARI, entro il 16 giugno di ciascun anno.

Art. 6 – Invio di modelli di pagamento preventivamente compilati

1. Il Comune provvede all'invio dei modelli di pagamento preventivamente compilati, quando previsto dalla normativa.

Art. 7 – Funzionario Responsabile del Tributo

1. Con propria determinazione il Sindaco designa un dirigente che ricopra l'incarico di funzionario responsabile del tributo ed un suo sostituto, scelto tra le figure apicali del Servizio Tributi, entrambi reputati idonei per la competenza ed esperienza acquisite.
2. Al Funzionario Responsabile sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere le richieste, gli avvisi e i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative al tributo stesso.
3. Ai fini della verifica del corretto assolvimento degli obblighi tributari, il funzionario responsabile può inviare questionari al contribuente, richiedere dati e notizie a uffici pubblici ovvero a enti di gestione di servizi pubblici, in esenzione da spese e diritti, e disporre l'accesso ai locali ed aree assoggettabili a tributo, mediante personale debitamente autorizzato e con preavviso di almeno sette giorni.
4. Ai sensi del D.P.R. 28/12/2000, n. 445 e successive modifiche ed integrazioni, è data la possibilità al Funzionario Responsabile dei Tributi di chiedere una dichiarazione sostitutiva circa fatti, stato o qualità personali che siano a diretta conoscenza del contribuente. La specifica richiesta dovrà essere resa nota al cittadino nelle forme di legge con l'indicazione delle sanzioni previste dalla normativa vigente.
5. Salvo che sia intervenuta sentenza di merito passata in giudicato favorevole all'ufficio, il predetto Funzionario ha facoltà di annullare, in tutto o in parte, d'ufficio o su istanza dell'interessato, gli atti impositivi nei casi in cui sussista una illegittimità dell'atto o dell'imposizione (errore di calcolo, mancanza di documentazione successivamente sanata non oltre i termini di decadenza, sussistenza di requisiti per fruire di regimi agevolativi in precedenza non valutati, ecc.)

Art. 8 – Attività di controllo

1. L'attività di controllo è effettuata secondo le modalità disciplinate nell'art. 1, commi 161 e 162 della legge 27 dicembre 2006, n. 296 e successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 9 – Accertamento e sanzioni

1. In caso di mancata collaborazione del contribuente o altro impedimento alla diretta rilevazione, l'accertamento può essere effettuato in base a presunzioni semplici di cui all'articolo 2729 del codice civile.

2. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento della IUC risultante dalla dichiarazione, alle prescritte scadenze, viene irrogata la sanzione del 30% dell'importo omesso o tardivamente versato, stabilita dall'art. 13 del D.Lgs 471/97. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/97.

3. In caso di omessa presentazione della dichiarazione, anche relativamente ad uno solo degli immobili posseduti, occupati o detenuti, si applica la sanzione dal 100 per cento al 200 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

4. In caso di infedele dichiarazione, si applica la sanzione dal 50 per cento al 100 per cento del tributo non versato, con un minimo di 50 euro.

5. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui al comma 3 dell'articolo 7 entro il termine di sessanta giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da euro 100 ad euro 500. Anche la contestazione della violazione di cui al presente comma deve avvenire, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui è commessa la violazione.

6. Le sanzioni previste per l'omessa ovvero per l'infedele dichiarazione e quelle di cui al comma precedente sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione e degli interessi.

7. Sulle somme dovute a seguito di violazioni contestate si applicano gli interessi al tasso legale, maggiorato di 3 punti percentuale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

8. Per tutto quanto non previsto dalle disposizioni dei precedenti articoli concernenti la IUC, si applicano le disposizioni di cui all'articolo 1, commi da 161 a 170, della legge 27 dicembre 2000, n.296.

Art. 10 – Contenzioso

1. Contro l'avviso di accertamento, il provvedimento che irroga le sanzioni, il provvedimento che respinge l'istanza di rimborso o nega l'applicazione di riduzioni o agevolazioni può essere proposto ricorso alla Commissione provinciale tributaria secondo le disposizioni di cui al decreto legislativo 31 dicembre 1992, n. 546, e successive modificazioni.

2. Si applica, secondo le modalità previste dallo specifico regolamento comunale, l'istituto dell'accertamento con adesione sulla base dei principi e dei criteri del decreto legislativo 19 giugno 1997, n. 218, limitatamente alle questioni di fatto, in particolare relative all'estensione e all'uso delle superfici o alla sussistenza delle condizioni per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

3. Si applicano altresì gli ulteriori istituti deflattivi del contenzioso previsti dalle specifiche norme e disciplinate dal vigente Regolamento Generale delle Entrate.

4. Le spese legali a favore dell'ufficio, allorché rimosse sono corrisposte ai sensi dell'art. 12, comma 1, lett. b) del D.L. n. 437 del 1996, convertito nella Legge n. 556/1996 ed in applicazione dell'art. 4, comma 3 del CCNL del 05/10/2001, entrando le stesse a far parte delle somme di cui all'art. 15, comma 1, lett. K) del CCNL dell'01/04/1999.

Art. 11 – *Dilazione di pagamento degli avvisi di accertamento*

1. Il Comune, su richiesta del contribuente, può concedere, nell'ipotesi di temporanea oggettiva difficoltà dello stesso, la dilazione del pagamento delle somme risultanti da avvisi di accertamento fino ad un massimo di 24 rate con scadenza mensile ovvero la sospensione del pagamento degli avvisi fino a 6 mesi e, successivamente, la ripartizione del pagamento fino ad un massimo di 18 rate con scadenza mensile.
2. La richiesta di rateizzazione deve essere presentata, a pena di decadenza, prima della scadenza del termine di versamento degli avvisi e dovrà essere motivata in ordine alla sussistenza della temporanea difficoltà, supportata da apposita documentazione.
3. La sospensione e la rateizzazione comportano l'applicazione di interessi al tasso legale vigente alla data di presentazione dell'istanza, maggiorato di 3 punti percentuale. Il provvedimento di rateizzazione o di sospensione è emanato dal Funzionario responsabile del tributo.
4. Sino ad € 1.200,00, comprensivo di sanzioni ed interessi, la dilazione può essere concessa in 12 mesi, oltre la predetta somma in 24 mesi. Le rate non devono essere inferiori ad € 100,00.
5. In caso di mancato pagamento di due rate, anche non consecutive:
 - a) Il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateizzazione;
 - b) L'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile coattivamente in unica soluzione e non può essere più rateizzato.

Art. 12 – *Modalità di notificazione*

1. Gli avvisi di accertamento, i provvedimenti istruttori di rimborso e sanzionatori possono essere notificati mediante raccomandata A/R, tramite il Servizio dei Messi Comunali, tramite l'Ufficiale Giudiziario ed altre modalità consentite dalla normativa vigente.
2. Sono ripetibili nei confronti del destinatario dell'atto notificato le spese per i compensi di notifica degli atti impositivi e degli atti di contestazione e di irrogazione delle sanzioni secondo la normativa applicabile in materia.

Art. 13 – *Somme di modesto ammontare*

1. Ai sensi dell'art. 1, comma 168, della Legge 296/2006, non si procede al versamento in via ordinaria ed al rimborso, per ciascuna delle componenti IUC, di somme uguali o inferiori a 12 euro.

Art. 14 – *Riscossione*

1. La IUC è applicata e riscossa dal comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 15 - *Riscossione coattiva*

1. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006 e s.m.i, il diritto dell'ente locale a riscuotere il tributo si forma nel momento in cui è divenuto definitivo l'accertamento, che si verifica con il decorso di 60 giorni dalla notificazione.
2. Pertanto, le somme liquidate dal comune per la IUC (nelle sue tre componenti), sanzioni ed interessi, se non versate entro il termine sopra riportato, salvo che sia emesso provvedimento di sospensione da parte della Commissione Tributaria Provinciale, sono rimosse coattivamente mediante:
 - a) il combinato disposto dei Decreti del Presidente della Repubblica del 29 settembre 1973, n. 602 e del 28 gennaio 1988, n. 43 (ruolo) ;
 - b) sulla base dell'ingiunzione prevista dal testo unico di cui al regio decreto 14 aprile 1910, n.

639, che costituisce titolo esecutivo, nonché secondo le disposizioni del titolo II del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, in quanto compatibili, comunque nel rispetto dei limiti di importo e delle condizioni stabilite per gli agenti della riscossione in caso di iscrizione ipotecaria e di espropriazione forzata immobiliare.

3. Ai sensi del comma 163, art.1, L. 296/2006, il titolo esecutivo per la riscossione coattiva di tributi locali deve essere notificato al contribuente entro il 31 dicembre del terzo anno successivo a quello in cui l'accertamento è divenuto definitivo.

Art. 16 - Rimborsi

1. Il contribuente può chiedere al Comune al quale è stata versata la IUC, il rimborso delle somme versate e non dovute, entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. In caso di restituzione conseguente a procedimento contenzioso, s'intende come data quella in cui è passata in giudicato la sentenza favorevole al contribuente.

2. Le somme liquidate dal Comune ai sensi del comma 1, possono, su richiesta del contribuente, da comunicare al Comune medesimo entro 60 giorni dalla notificazione del provvedimento di rimborso, essere compensate con gli importi dovuti e ancora da versare relativamente al medesimo tributo.

3. In caso di maggiori versamenti dell'imposta effettuati per annualità precedenti non è consentito procedere autonomamente da parte del contribuente alla compensazione con la somma da versare.

4. Non si dà luogo al rimborso di importi uguali o inferiori a 12 euro.

CAPO II

Regolamento componente “IMU” (Imposta Municipale Propria)

Art. 1 – Oggetto del Regolamento

1. Il presente regolamento disciplina l'applicazione dell'Imposta Municipale Propria, quale componente di natura patrimoniale dell'imposta unica comunale (IUC), introdotta dall'art. 13 del D.L. 6/12/2011, n. 201, convertito con la L. 22/12/2011 n. 214, compatibilmente con le disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 del D. Lgs. 14/03/2011 n. 23, nonché in conformità alle disposizioni di cui alla L. 27/12/2013, n. 147.

2. Per quanto non previsto nel regolamento si applicano le disposizioni normative vigenti.

Art. 2 – Definizione dell'oggetto imponibile

1. Ai sensi dell'art.1 del D. Lgs. 30/12/1992 n.504 sono soggetti ad imposizione i fabbricati, le aree fabbricabili ed i terreni agricoli così definiti:

- a) Fabbricato: E' l'unità immobiliare iscritta o che deve essere iscritta nel catasto edilizio urbano; ne sono parte integrante l'area occupata dalla costruzione e quella che ne costituisce pertinenza. Il fabbricato di nuova costruzione è soggetto all'imposta a decorrere dalla data di ultimazione dei lavori.
- b) Area fabbricabile: Per area fabbricabile si intende l'area utilizzabile a scopo edificatorio in base al Piano regolatore generale adottato dal Comune, indipendentemente dall'approvazione da parte della Regione e dall'adozione di strumenti attuativi del medesimo, ovvero ogni area/fabbricato che esprime comunque un potenziale edificatorio “di fatto”, ancorché residuale.

La Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio, su eventuale richiesta del contribuente, attesta se un'area sita nel territorio comunale è fabbricabile oppure se un fabbricato conserva un potenziale edificatorio “di fatto”, in base ai criteri stabiliti nel precedente capoverso.

Ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. b) D.Lgs. 504/1992, si stabilisce che un'area prevista come edificabile dal Piano regolatore possa essere considerata come pertinenza di un fabbricato soltanto ove sia stata dichiarata come tale ai fini dell'imposta municipale propria ovvero ai fini I.C.I. all'atto della sua destinazione ad uso pertinenziale e soltanto ove la relativa particella catastale sia graffata o fusa con la particella catastale su cui insiste il fabbricato stesso. L'eventuale variazione catastale a seguito della quale l'area edificabile venga fusa o graffata con la particella su cui insiste il fabbricato non ha comunque effetto retroattivo e non determina quindi alcun diritto al rimborso dell'imposta versata su tale area. Per stabilire il valore venale in comune commercio da utilizzare ai fini dell'applicazione dell'Imu per i fabbricati che esprimono potenziale edificatorio, ci si avvale anche del principio di ragguaglio con “l'area fabbricabile” da intendersi quale valore base di ricostruzione del fabbricato. Pertanto tutti i potenziali edificatori, ancorché residuali, sono soggetti alla prevista tassazione; in alternativa i fabbricati stessi debbono essere espressamente privati, su conforme dichiarazione del proprietario, di tale potenziale edificatorio, perdendo così di fatto il loro valore venale.

- c) Terreno agricolo: E' il terreno adibito all'esercizio delle attività indicate nell'art. 2135 del codice civile.

Art. 3 – Aree fabbricabili condotte da coltivatori diretti ed imprenditori agricoli

1. Non sono considerati fabbricabili i terreni posseduti e condotti dai coltivatori diretti e dagli imprenditori agricoli professionali di cui all'articolo 1 del D.Lgs. 29 marzo 2004, n. 99, iscritti nella previdenza agricola, sui quali persiste l'utilizzazione agro-silvo-pastorale mediante l'esercizio di attività dirette alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, alla funghicoltura ed all'allevamento di animali. L'agevolazione è applicabile anche alle ipotesi in cui le persone fisiche, coltivatori diretti e imprenditori agricoli professionali, iscritti nella previdenza agricola, abbiano costituito una società di persone alla quale hanno concesso in affitto o in comodato il terreno di cui mantengono il possesso ma che, in qualità di soci, continuano a coltivare direttamente. Nell'ipotesi in cui il terreno sia posseduto da più soggetti, ma condotto da uno solo, che abbia comunque i requisiti sopra individuati, l'agevolazione di cui al presente articolo si applica a tutti i comproprietari.

Art. 4 – Definizione della base imponibile delle aree fabbricabili

1. Il valore delle aree fabbricabili è quello venale in comune commercio, come stabilito dal comma 5 dell'art. 5 del D.lgs. 30/12/1992 n. 504.
2. La determinazione dei valori da parte del Comune è da ritenersi supporto tecnico utile ai fini degli adempimenti dell'ufficio. I valori di riferimento sono stabiliti con apposita delibera di Giunta da adottarsi entro il 30 aprile e/o comunque entro il termine della deliberazione consiliare di determinazione delle aliquote e detrazioni, da pubblicare all'Albo Pretorio del Comune per i successivi 30 giorni.
3. In presenza di perizia di stima ovvero di atto idoneo al trasferimento del diritto di proprietà o altro diritto reale su area edificabile, l'approvazione dei valori non impedisce al comune di procedere al recupero dell'eventuale maggiore imposta calcolata tenuto conto dei nuovi elementi desumibili dai suddetti atti.
4. La delibera di cui al comma precedente può essere modificata annualmente. In mancanza si intendono confermati i valori stabiliti per l'anno precedente.
5. Il valore delle aree/fabbricati deve essere proposto alla Giunta dalla Direzione Urbanistica e Gestione del Territorio.
6. Le suddette norme si applicano anche alle aree relative all'utilizzazione edificatoria, alla demolizione di fabbricati ed agli interventi di recupero di cui all'art. 31, c. 1, lettere c), d) ed e), della L. 5/08/1978, n. 457.
7. Nel caso di fabbricati parzialmente costruiti, la superficie dell'area sulla quale è in corso la restante costruzione ai fini impositivi è ridotta in base allo stesso rapporto esistente tra volumetria complessiva del fabbricato risultante dal progetto approvato e la volumetria della parte già costruita ed autonomamente assoggettata ad imposizione come fabbricato.

Art. 5 – Riduzione dell'imposta per i fabbricati inagibili o inabitabili

1. La base imponibile, sia per la componente comunale che per quella erariale, è ridotta del 50% per i fabbricati dichiarati inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzati, limitatamente al periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni.
2. Nel caso di unità immobiliare cat. A1, A8 e A9 adibita ad abitazione principale e delle relative pertinenze che siano dichiarate inagibili o inabitabili e di fatto non utilizzate, l'imposta deve ritenersi dovuta nell'importo ridotto al 50% di quello risultante dall'applicazione della rendita catastale, per tutto il periodo dell'anno durante il quale sussistono tali condizioni, sulla base dell'aliquota ordinaria introdotta dal Comune.
3. Ai fini della presente norma, sono considerati inagibili o inabitabili i fabbricati che, di fatto non utilizzati, presentano un degrado fisico sopravvenuto (fabbricato diroccato, pericolante, fatiscente) e inidonei all'uso cui sono destinati, per ragioni di pericolo all'integrità fisica o alla salute delle persone, non superabili con interventi di manutenzione ordinaria o straordinaria di cui all'art. 3, comma 1, lettere a) e b) D.P.R. 6 giugno 2001 n. 380 "*Testo unico delle disposizioni legislative e*

regolamentari in materia edilizia”, ovvero che siano riconosciuti tali con provvedimento dell’Autorità sanitaria locale.

4. Costituisce indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la sussistenza di una o più delle seguenti caratteristiche:

- strutture orizzontali (solai e tetto di copertura) con gravi lesioni che possono costituire pericolo a cose o persone, con rischi di crollo;
- strutture verticali (muri perimetrali o di confine) con gravi lesioni che possono costituire pericolo e possono far presagire danni a cose o persone, con rischi di crollo parziale o totale; edifici per i quali è stata emessa ordinanza sindacale di demolizione o ripristino atta ad evitare danni a cose o persone limitatamente ai tempi assegnati nell’ordinanza per provvedere alla conseguenziale manutenzione o all’esecuzione dei lavori, da comunicare o dichiarare a cura del proprietario;
- mancanza delle scale di accesso.

5. Costituisce allo stesso modo indice della situazione di inagibilità o inabitabilità, ai soli fini tributari, la mancanza congiunta degli impianti elettrico, idrico e sanitario.

6. Non è invece considerata condizione di inagibilità o inabitabilità la sola assenza dell’allacciamento elettrico ed idrico.

7. La riduzione dell’imposta nella misura del 50% si applica dalla data del rilascio della certificazione da parte dell’Ufficio tecnico comunale oppure dalla data di presentazione al Comune della dichiarazione sostitutiva resa ai sensi del D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445, attestante lo stato di inagibilità o di inabitabilità, successivamente verificabile da parte del Comune.

8. Se il fabbricato è costituito da più unità immobiliari, catastalmente autonome e/o con diversa destinazione, la riduzione d’imposta dovrà essere applicata alle sole unità immobiliari dichiarate inagibili o inabitabili.

9. Il soggetto passivo d’imposta è tenuto a comunicare al Comune il venir meno delle condizioni di inagibilità o di inabitabilità, entro i termini dettati per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 6 – Fabbricati di interesse storico-artistico

1. La base imponibile è ridotta del 50%, sia per la componente comunale che per quella erariale, per i fabbricati che siano stati riconosciuti di interesse storico o artistico di cui all’art. 10 del D.Lgs.

22 gennaio 2004 n. 42, a prescindere dalla loro destinazione d’uso.

2. Tale trattamento agevolato risulta cumulabile con le altre agevolazioni previste dalla normativa primaria o dal presente Regolamento, ove ne sussistano le condizioni di applicabilità.

Art. 7 - Aree fabbricabili divenute inedificabili

1. Su richiesta dell’interessato, il funzionario responsabile dispone il rimborso dell’imposta pagata per le aree divenute inedificabili a seguito di approvazione definitiva di varianti agli strumenti urbanistici generali o attuativi oppure per vincoli imposti da leggi nazionali o regionali, successivamente al pagamento dell’imposta.

2. Il diritto al rimborso è riconosciuto alla contestuale sussistenza delle seguenti condizioni:

- a) Non vi sia stata, o non vi sia in atto, un’utilizzazione edificatoria in forza di titolo abilitativo edilizio per interventi di qualsiasi natura sulle aree interessate;
- b) Non vi sia stata o non vi sia in atto alcuna utilizzazione edificatoria, neppure abusiva, dell’area interessata o di una sua parte, a prescindere dagli eventuali provvedimenti amministrativi adottati in merito all’abuso.

3. Il rimborso è pari alla differenza tra l’imposta versata sul valore venale dell’area edificabile e l’imposta che sarebbe dovuta sulla base del reddito dominicale del terreno.

4. Il rimborso compete per non più di cinque periodi di imposta, durante i quali il tributo sia stato corrisposto sulla base del valore delle aree edificabili e comunque non oltre l’ultimo di acquisto a

titolo oneroso dell'area stessa.

5. La relativa istanza di rimborso deve essere presentata, a pena di decadenza, entro cinque anni dalla data in cui l'area è divenuta inedificabile ai sensi del comma 1 del presente articolo.

Art. 8 – Abitazione principale

1. Per abitazione principale si intende l'immobile iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, nel quale il possessore ed il suo nucleo familiare dimorano abitualmente e risiedono anagraficamente. Nel caso in cui i componenti del nucleo familiare abbiano stabilito la dimora abituale e la residenza anagrafica in immobili diversi situati nel territorio comunale, le agevolazioni per l'abitazione principale e per le relative pertinenze in relazione al nucleo familiare si applicano per un solo immobile.

Art. 9 – Pertinenze dell'abitazione principale

1. Per pertinenze dell'abitazione principale si intendono esclusivamente quelle classificate nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7 nella misura massima di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in catasto unitamente all'unità ad uso abitativo. E' considerata parte integrante dell'abitazione.

2. L'aliquota ridotta si applica anche alle pertinenze dell'abitazione principale, intendendosi come tali gli immobili classificati nelle categorie catastali C/2, C/6 e C/7, nella misura di una unità pertinenziale per ciascuna delle categorie catastali indicate, anche se iscritte in Catasto unitamente all'unità ad uso abitativo.

3. L'agevolazione opera a condizione che vi sia identità tra il proprietario o titolare di diritto reale di godimento dell'abitazione principale e della pertinenza e che quest'ultima sia durevolmente ed esclusivamente asservita alla predetta abitazione.

4. In presenza di più di una unità immobiliare classificata nelle categorie C/2, C/6 e C/7, qualora la pertinenza non fosse stata dichiarata tale nella dichiarazione ICI/IMU/TASI originaria, il contribuente ha l'obbligo, in sede di prima applicazione e per avere diritto al beneficio, di produrre al Comune apposita autocertificazione con gli estremi catastali della pertinenza, da presentarsi entro la scadenza del versamento della prima rata, così da permettere al Comune la regolarità degli adempimenti accertativi.

5. Ove il contribuente non individui la pertinenza, l'esenzione dall'IMU verrà imputata, tra le pertinenze funzionalmente collegate all'abitazione principale, su quella rientrante in ogni categoria catastale C/2, C/6 e C/7 con la rendita più elevata.

Art. 10 - Esclusioni

1. Ai sensi del comma 707 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non si applica:

- a) al possesso dell'abitazione principale e delle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, per le quali continua ad applicarsi l'aliquota e la detrazione così come previsto dalla normativa;
- b) alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari;
- c) ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dal decreto del Ministro delle infrastrutture 22 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 146 del 24 giugno 2008;
- d) alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale, annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio;
- e) ad un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unità immobiliare, posseduto, e non concesso in locazione, dal personale in servizio

permanente appartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quello dipendente delle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, e, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 28, comma 1, del decreto legislativo 19 maggio 2000, n. 139, dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il quale non sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.

2. Ai sensi del comma 708 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147, l'imposta municipale propria non è dovuta relativamente ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell'art. 13 del D.L. n. 201 del 2011.

Art. 11 - Estensione dell'esenzione prevista per le abitazioni principali

1. In aggiunta alla fattispecie di abitazione principale, considerata tale per espressa previsione legislativa, sono equiparate, ai fini dell'esenzione dall'imposta prevista dall'art. 1 comma 707, num. 3) L. 147/2013:

- a) Le unità immobiliari possedute, a titolo di proprietà o di usufrutto, da anziani o disabili che acquisiscano la residenza in istituti di ricovero o sanitari, a seguito di ricovero permanente, a condizione che le stesse non risultino locate;
- b) Le unità immobiliari possedute in Italia, a titolo di proprietà o di usufrutto, da cittadini italiani, lavoratori emigrati non residenti nel territorio dello Stato, a condizione che le stesse non risultino locate;
- c) Le unità immobiliari, escluse quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9, concesse in comodato d'uso dal soggetto passivo dell'imposta ai parenti in linea retta entro il primo grado purché utilizzata come abitazione principale, limitatamente alla quota di rendita risultante in catasto non eccedente il valore di euro 500,00. Il comodatario e il suo nucleo familiare, pertanto deve avere la residenza e la dimora nel predetto immobile. In caso di più unità immobiliari concesse in comodato d'uso dal medesimo soggetto passivo dell'imposta, la predetta agevolazione può essere applicata ad una sola unità immobiliare. In tale ipotesi, in caso di mancata indicazione da parte del contribuente dell'unità immobiliare alla quale si deve applicare l'agevolazione, il Comune procede d'ufficio all'applicazione dell'esenzione nei confronti dell'immobile che determina il maggior importo dovuto da parte del soggetto passivo, a condizione che la sussistenza dei requisiti per l'agevolazione sia stata correttamente dichiarata o comunicata all'Ente da parte dello stesso soggetto passivo. L'esenzione dall'imposta si estende, con le limitazioni previste dall'articolo 9, anche alle pertinenze dell'unità immobiliare ad uso abitativo concessa in uso gratuito, ove utilizzate in modo esclusivo dal comodatario.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione delle esenzioni di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata, costituita da scrittura privata registrata, ovvero da altro atto avente data certa.

3. Nelle ipotesi di cui al presente articolo, la dichiarazione può essere sostituita anche da una comunicazione preventiva all'utilizzo dell'immobile che ne comporti l'esenzione dall'applicazione dell'imposta, che deve comunque essere sempre supportata da idonea documentazione comprovante la situazione dichiarata.

Art. 12 – Immobili di edilizia residenziale pubblica

1. Gli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o dagli enti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stesse finalità degli IACP, istituiti in attuazione dell'art. 93 D.P.R. 24 luglio 1977 n. 616, sono imponibili ai fini dell'imposta

municipale propria sulla base dell'aliquota ordinaria, fatta salva l'approvazione di una specifica aliquota agevolata da parte del Comune, con applicazione della detrazione per abitazione principale, nei limiti di legge, ovvero in quelli fissati dal Comune

Art. 13 – Immobili utilizzati da enti non commerciali

1. L'esenzione prevista dall'art. 7, comma 1, lett. i) del D. Lgs. n. 504/1992, concernente gli immobili utilizzati da Enti non commerciali, si applica soltanto ai fabbricati ed a condizione che gli stessi siano utilizzati, non a scopo di lucro, dallo stesso ente proprietario.

Art. 14 – Immobili merce

1. L'imposta municipale propria non è dovuta in relazione ai fabbricati costruiti e destinati dall'impresa costruttrice alla vendita, fintanto che permanga tale destinazione e che gli stessi immobili non siano in ogni caso locati.

2. Entro il 30 giugno dell'anno successivo all'applicazione dell'esenzione di cui al comma precedente, dovrà essere presentata dichiarazione supportata da idonea documentazione, anche di natura contabile, comprovante la corretta imputazione degli stessi quale immobile merce nonché la situazione dichiarata.

Art. 15 - Dichiarazione

1. I soggetti passivi d'imposta sono tenuti a dichiarare tutti i cespiti posseduti sul territorio comunale, nonché le eventuali variazioni e le cessazioni, mediante utilizzo del modello ministeriale di cui all'art. 9, comma 6, D.Lgs. 23/2011.

2. I soggetti passivi devono presentare la dichiarazione entro il 30 giugno dell'anno successivo a quello in cui siano intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta.

3. Per gli immobili compresi nel fallimento o nella liquidazione coatta amministrativa, il curatore o il commissario liquidatore, entro 90 giorni dalla data della loro nomina, devono presentare al Comune di ubicazione degli immobili una dichiarazione attestante l'avvio della procedura. Detti soggetti sono, altresì, tenuti al versamento dell'imposta dovuta per il periodo di durata dell'intera procedura entro il termine di tre mesi dalla data del decreto di trasferimento degli immobili.

4. Per gli immobili indicati nell'articolo 1117, n. 2) del codice civile oggetto di proprietà comune, cui è attribuita o attribuibile un'autonoma rendita catastale, la dichiarazione deve essere presentata dall'amministratore del condominio per conto dei condomini.

5. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempre che non si verifichino modificazioni dei dati ed elementi dichiarati, dalle quali possa conseguire un diverso ammontare dell'imposta dovuta.

6. Il contribuente non è tenuto a presentare dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria a fronte di variazioni e/o cessazioni relative ad unità immobiliari che siano regolarmente e correttamente iscritte presso l'Ufficio del territorio.

7. Le dichiarazioni presentate ai fini dell'applicazione dell'ICI, in quanto compatibili, valgono anche con riferimento all'imposta municipale propria.

8. Rimane tuttavia dovuta la presentazione della dichiarazione ai fini dell'imposta municipale propria in relazione ai cespiti la cui base imponibile non sia desumibile dai dati catastali, ovvero che non siano regolarmente e correttamente iscritti presso l'Ufficio del territorio, ovvero ancora che usufruiscano di esclusioni, agevolazioni e/o riduzioni d'imposta.

9. Allo stesso modo, devono formare oggetto di dichiarazione, nei termini sopra indicati, tutte le variazioni intervenute in relazione alle unità immobiliari possedute dai contribuenti che siano divenute non più imponibili ai fini dell'imposta municipale propria, in quanto destinate ad abitazione principale ed a relative pertinenze.

10. In tali ipotesi, la dichiarazione deve contenere tutte le indicazioni utili ai fini del trattamento dell'imposta municipale propria e deve essere presentata entro il termine previsto per legge, a prescindere dall'anno in cui il possesso ha avuto inizio ovvero in cui è avvenuta la variazione o la cessazione.

Art. 16 - *Versamenti*

1. I versamenti ordinari d'imposta devono essere effettuati tramite modello F/24, quale forma di riscossione obbligatoriamente prevista per legge.
2. Il pagamento dell'imposta municipale propria deve essere effettuato con arrotondamento all'euro per difetto se la frazione è inferiore a 50 centesimi, ovvero per eccesso se superiore a detto importo.

CAPO III

Regolamento componente “TASI” (Tributo sui servizi indivisibili)

Art. 1 – Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento disciplina, nell’ambito della potestà regolamentare prevista dall’art. 52 D.Lgs. 446/1997, l’istituzione e l’applicazione del Tributo per i servizi indivisibili (TASI), che costituisce, ai sensi dell’art. 1, comma 639 L. 147/2013, una delle due componenti dell’Imposta unica comunale riferita ai servizi.
2. L’applicazione del tributo per i servizi indivisibili è disciplinata dall’art. 1, commi 669 – 700 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni e segue le modalità applicative dell’Imposta municipale propria (IMU), sulla base della disciplina dettata dalle relative norme di legge e regolamentari.

Art. 2 – Presupposto dell’imposta

1. Il presupposto impositivo della TASI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di fabbricati, ivi compresa l’abitazione principale, e di aree edificabili, come definiti ai sensi dell’imposta municipale propria, ad eccezione, in ogni caso, dei terreni agricoli.

Art. 3 – Soggetto attivo

1. Soggetto attivo della TASI è il comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili.

Art. 4 – Soggetti passivi

1. La TASI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo le unità immobiliari di cui all’art. 1 del presente regolamento. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all’adempimento dell’unica obbligazione tributaria.
2. In caso di detenzione temporanea di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la TASI è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e superficie.
3. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della TASI dovuta per i locali e le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.
4. Nel caso in cui l’unità immobiliare è occupata da un soggetto diverso dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare, quest’ultimo e l’occupante sono titolari di un’autonoma obbligazione tributaria. L’occupante versa la TASI nella misura del 30 per cento dell’ammontare complessivo della TASI, calcolato applicando l’aliquota stabilita dal Consiglio Comunale con propria deliberazione. La restante parte è corrisposta dal titolare del diritto reale sull’unità immobiliare.

Art. 5 – Base imponibile

1. La base imponibile è quella prevista per l’applicazione dell’imposta municipale propria “IMU” di cui all’articolo 13 del decreto legge n. 201 del 2011, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214 e successive modifiche e integrazioni, da individuarsi nella rendita per gli

immobili iscritti a Catasto, nel reddito dominicale per i terreni e nel valore di mercato per le aree edificabili.

2. Nel caso di fabbricati non iscritti a Catasto, ovvero che siano iscritti a Catasto senza attribuzione di rendita o con attribuzione di un classamento o di una rendita non conforme all'effettiva consistenza dell'immobile, ove sussistano i presupposti per l'imponibilità, il proprietario o titolare di diritto reale sull'immobile è comunque tenuto a dichiarare il valore imponibile dell'immobile, in attesa dell'iscrizione dello stesso a Catasto, ed a versare la relativa imposta.

3. Il Comune verifica, nei termini di legge, la corrispondenza del valore dichiarato dal contribuente con il valore catastale attribuito all'immobile in relazione all'effettiva consistenza e destinazione d'uso dello stesso ed, in caso di difformità, provvede ad accertare l'imposta effettivamente dovuta, con applicazione dei relativi interessi e delle sanzioni, salvo che tale violazione non sia imputabile al contribuente.

Art. 6 – Determinazione delle aliquote

1. L'aliquota di base e l'aliquota massima della TASI sono fissate dalla normativa.

2. Il comune, con deliberazione di Consiglio provvede, pertanto, alla determinazione delle aliquote TASI rispettando le disposizioni normative e qualora siano stabilite modificazioni ai commi 676, 677 e 678 dell'art.1 della Legge 27/12/2013 n. 147 (Legge di Stabilità 2014) oppure altre modificazioni che vadano comunque ad incidere sulla determinazione delle aliquote TASI, il Consiglio Comunale, nella deliberazione delle stesse, terrà conto delle eventuali nuove disposizioni normative di riferimento.

3. Il Comune, con deliberazione del Consiglio comunale, può ridurre l'aliquota fino all'azzeramento con riferimento a determinate fattispecie imponibili, a settori di attività, tipologia e destinazione degli immobili.

Art. 7 – Indicazione analitica servizi indivisibili

1. Con la deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote TASI, di cui al precedente art. 6, saranno determinati annualmente, in maniera analitica, i servizi indivisibili comunali e, per ciascuno di tali servizi, saranno indicati i relativi costi alla cui copertura la TASI è diretta.

2. Nell'ambito della deliberazione, sarà specificata inoltre l'eventuale differenziazione delle aliquote del tributo con riferimento alle diverse tipologie di immobili ed alla loro ubicazione sul territorio comunale.

3. I servizi indivisibili alla cui copertura è diretta la TASI possono individuarsi tra i seguenti:

- Viabilità, circolazione stradale e servizi connessi
- Illuminazione pubblica e servizi connessi
- Polizia Municipale
- Parchi, servizi per la tutela ambientale del verde, altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente
- Servizi cimiteriali

I costi presi in considerazione saranno quelli non finanziati da eventuali entrate a specifica destinazione.

Art. 8 – Detrazioni e riduzioni

1. Eventuali detrazioni e riduzioni sono determinati annualmente con la deliberazione di Consiglio Comunale di determinazione delle aliquote TASI di cui al precedente articolo 6.

Art. 9 – Decorrenza della TASI

1. La TASI è dovuta per anni solari proporzionalmente alla quota ed ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso.
2. Per quanto riguarda l'utilizzatore dell'immobile, l'obbligazione decorre dal giorno in cui ha avuto inizio l'occupazione dei locali e delle aree soggette al tributo e sussiste sino al giorno di cessazione dell'occupazione, purché opportunamente e tempestivamente dichiarata dal soggetto obbligato.
3. A tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno quindici giorni è computato per intero. A ciascuno degli anni solari corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria. Analogo trattamento è accordato alle detrazioni d'imposta previste dalla normativa vigente o dal presente Regolamento.

Art. 10 – Decorrenza aree fabbricabili

1. Per le aree inedificate o parzialmente edificate, già individuate come “fabbricabili” dal PRG comunale, la TASI si applica dal 1° gennaio 2014.
2. Per le aree che saranno destinate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta si applica dal 1° gennaio dell'anno successivo all'entrata in vigore delle nuove destinazioni urbanistiche.
3. Per le aree che non saranno più classificate come fabbricabili da varianti al Piano Regolatore Generale, l'imposta è dovuta per tutto il periodo antecedente all'entrata in vigore delle nuove disposizioni urbanistiche.

Art. 11 - Dichiarazioni

1. Ai fini della dichiarazione relativa alla TASI si applicano le disposizioni concernenti la presentazione della dichiarazione dell'IMU.
2. Il tributo è versato in autoliquidazione da parte del contribuente. Il Comune può, al fine di semplificare gli adempimenti posti a carico del contribuente, inviare moduli di pagamento precompilati, fermo restando che in caso di mancato invio dei moduli precompilati il soggetto passivo è comunque tenuto a versare l'imposta dovuta sulla base di quanto risultante dalla dichiarazione nei termini di cui al precedente comma.

CAPO IV

Regolamento componente “TARI”

(Tributo diretto alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti)

Art. 1. Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento istituisce e disciplina la componente “TARI”, diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti, dell’imposta unica comunale “IUC”, prevista dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014).
2. L’entrata qui disciplinata ha natura tributaria, non intendendosi con il presente regolamento attivare la tariffa con natura corrispettiva di cui al comma 668, art. 1 della predetta legge di stabilità.
3. La tariffa del tributo comunale si conforma alle disposizioni contenute nel comma 652, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147.
4. L’applicazione della TARI è disciplinata dall’art. 1, commi 641 – 668 della L. 147/2013 e successive modifiche ed integrazioni. Per quanto non previsto dal presente regolamento si applicano le altre disposizioni di legge vigenti.

Art. 2. Gestione e classificazione dei rifiuti

1. La gestione dei rifiuti urbani comprende la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti urbani e assimilati e costituisce un servizio di pubblico interesse, svolto in regime di privativa sull’intero territorio comunale.
2. Il servizio è disciplinato dall’art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) commi da 641 a 668, dal Regolamento comunale di igiene urbana e gestione dei rifiuti, per quanto compatibile, nonché dalle disposizioni previste nel presente regolamento.
3. Si definisce “rifiuto” qualsiasi sostanza od oggetto di cui il detentore si disfi o abbia l’intenzione o abbia l’obbligo di disfarsi.
4. Sono rifiuti urbani:
 - a) i rifiuti domestici, anche ingombranti, provenienti da locali e luoghi adibiti ad uso di civile abitazione;
 - b) i rifiuti non pericolosi provenienti da locali e luoghi adibiti ad usi diversi da quelli di cui alla lettera a) del presente comma, assimilati dal comune ai rifiuti urbani;
 - c) i rifiuti provenienti dallo spazzamento delle strade;
 - d) i rifiuti di qualunque natura o provenienza, giacenti sulle strade ed aree pubbliche o sulle strade ed aree private comunque soggette ad uso pubblico o sulle spiagge marittime e lacuali e sulle rive dei corsi d’acqua;
 - e) i rifiuti vegetali provenienti da aree verdi, quali giardini, parchi e aree cimiteriali;
 - f) i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni, nonché gli altri rifiuti provenienti da attività cimiteriale diversi da quelli di cui alle lettere b), c) ed e) del presente comma.

Art. 3. Rifiuti assimilati agli urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai fini dell’applicazione del tributo e della gestione del servizio, le sostanze non pericolose elencate nell’allegato A provenienti da locali e luoghi adibiti a usi diversi dalla civile abitazione, compresi gli insediamenti adibiti ad attività agricole, agroindustriali, industriali, artigianali, commerciali, di servizi e da attività sanitarie.

Art. 4. Soggetto attivo

1. Il tributo è applicato e riscosso dal Comune nel cui territorio insiste, interamente o prevalentemente, la superficie degli immobili assoggettabili al tributo. Ai fini della prevalenza si considera l’intera superficie dell’immobile, anche se parte di essa sia esclusa o esente dal tributo.
2. In caso di variazioni delle circoscrizioni territoriali dei comuni, anche se dipendenti dall’istituzione di nuovi comuni, si considera soggetto attivo il Comune nell’ambito del cui territorio

risultano ubicati gli immobili al 1° gennaio dell'anno cui il tributo si riferisce, salvo diversa intesa tra gli enti interessati e fermo rimanendo il divieto di doppia imposizione.

Art. 5. Presupposto per l'applicazione del tributo

1. Presupposto per l'applicazione del tributo è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualunque uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.
2. Si intendono per:
 - a) *locali*, tutti gli immobili e le strutture stabilmente infisse al suolo chiuse da almeno tre lati verso l'esterno, anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie;
 - b) *aree scoperte*, sia le superfici prive di edifici o di strutture edilizie, sia gli spazi circoscritti che non costituiscono locale, come tettoie, balconi, terrazze, campeggi, dancing, cinema all'aperto e parcheggi;
 - c) *utenze domestiche*, le superfici adibite a civile abitazione;
 - d) *utenze non domestiche*, le restanti superfici, tra cui comunità, attività commerciali, artigianali, industriali, professionali e attività produttive in genere.
3. La presenza di arredo oppure l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituisce presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità. Pertanto, sono soggette a tassazione anche quelle che hanno cessato l'attività economica ma i cui locali non sono vuoti (indipendentemente dall'allacciamento alle utenze).
4. Per le unità immobiliari ad uso abitativo o a qualsiasi altro uso adibite con area scoperta di pertinenza, il tributo è dovuto anche quando nella zona in cui è attivata la raccolta dei rifiuti è situata soltanto la strada di accesso all'abitazione o alle altre unità immobiliari sopra richiamate.
5. Il tributo è applicato per intero anche nelle zone esterne alla perimetrazione in cui è istituito il servizio di raccolta dei rifiuti, quando, di fatto, il servizio sia attuato.
6. La mancata utilizzazione del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati o l'interruzione temporanea dello stesso non comportano esonero o riduzione del tributo.

Art. 6. Soggetti passivi

1. La TARI è dovuta da chiunque ne realizzi il presupposto, ai sensi dell'art. 5 del presente regolamento, con vincolo di solidarietà tra i componenti la famiglia anagrafica o tra coloro che usano in comune le superfici stesse.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'articolo 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dagli occupanti o conduttori delle medesime.
3. In caso di utilizzo di durata non superiore a sei mesi nel corso del medesimo anno solare, il tributo è dovuto soltanto dal possessore dei locali o delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso abitazione, superficie.
4. Nel caso di locali in multiproprietà e di centri commerciali integrati il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento del tributo dovuto per i locali ed aree scoperte di uso comune e per i locali ed aree scoperte in uso esclusivo ai singoli occupanti o detentori, fermo restando nei confronti di questi ultimi, gli altri obblighi o diritti derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree in uso esclusivo.

Art. 7. Esclusione per inidoneità a produrre rifiuti

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali e le seguenti aree scoperte:
 - a) Solai e sottotetti non collegati da scale, fisse o retrattili, da ascensori o montacarichi;
 - b) locali privi di tutte le utenze attive di servizi di rete (gas, acqua, energia elettrica) e non arredati;

- c) superfici coperte di altezza inferiore a m. 1,50.
- d) locali dove si producono esclusivamente, di regola, rifiuti speciali non assimilati agli urbani secondo le disposizioni normative vigenti, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alle normative vigenti e con le modalità di cui all'art. 9 comma 4 del presente regolamento;
- e) le superfici destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi, quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
- f) centrali termiche e locali riservati ad impianti tecnologici quali cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili, dove non è compatibile o non si abbia di regola la presenza umana;
- g) aree scoperte destinate all'esercizio dell'agricoltura, silvicoltura, allevamento e le serre a terra;
- h) aree adibite in via esclusiva al transito dei veicoli destinate all'accesso alla pubblica via ed al movimento veicolare interno;
- i) aree impraticabili o intercluse da recinzione;
- j) aree in abbandono o di cui si possa dimostrare il permanente stato di inutilizzo;
- k) zone di transito e manovra degli autoveicoli all'interno delle aree degli stabilimenti industriali;
- l) nelle stazioni di servizio carburanti le aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni e le aree su cui insiste l'impianto di lavaggio degli automezzi;
- m) aree scoperte pertinenziali o accessorie a case di civile abitazione non operative quali, a titolo di esempio, parcheggi, aree a verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, verande, terrazze e porticati non chiusi o chiudibili con strutture fisse, posto auto all'aperto;
- n) locali in oggettive condizioni di non utilizzo in quanto inabitabili o totalmente oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento, fermo restando che il beneficio della non tassabilità è limitato al periodo di effettiva mancata occupazione, (debitamente documentata);
- o) aree comuni condominiali ai sensi dell'art. 1117 del codice civile non detenute o occupate in via esclusiva;
- p) gli edifici adibiti in via permanente ed esclusiva all'esercizio di qualsiasi culto religioso compresi i locali adibiti a sacrestie ed oratori ad eccezione delle abitazioni dei ministri di culto e dei locali utilizzati per attività non strettamente connesse al culto stesso.

2. Le circostanze di cui al comma precedente devono essere indicate nella dichiarazione originaria o di variazione ed essere riscontrabili in base ad elementi obiettivi direttamente rilevabili o da idonea documentazione quale, ad esempio, la dichiarazione di inagibilità o di inabitabilità emessa dagli organi competenti, la revoca, la sospensione, la rinuncia degli atti abilitativi tali da impedire l'esercizio delle attività nei locali e nelle aree alle quali si riferiscono i predetti provvedimenti.

3. L'onere della prova, circa l'esistenza e la delimitazione delle superfici per le quali il tributo non è dovuto, grava su chi ritiene di avere diritto all'esenzione, e non sull'amministrazione comunale.

4. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo ai sensi del presente articolo, lo stesso verrà applicato per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre agli interessi di mora e alle sanzioni per infedele dichiarazione.

Art. 8. Esclusione dall'obbligo di conferimento

1. Sono esclusi dal tributo i locali e le aree per i quali non sussiste l'obbligo dell'ordinario conferimento dei rifiuti urbani e assimilati per effetto di norme legislative o regolamentari, di

ordinanze in materia sanitaria, ambientale o di protezione civile ovvero di accordi internazionali riguardanti organi di Stati esteri.

2. Si applicano i commi 2, 3 e 4 dell'articolo 7.

Art. 9. Esclusione per produzione di rifiuti non conferibili al pubblico servizio

1. Nella determinazione della superficie tassabile delle utenze non domestiche non si tiene conto di quella parte ove si formano di regola, ossia in via continuativa e nettamente prevalente, rifiuti speciali non assimilati ai rifiuti urbani a norma di legge e/o rifiuti pericolosi, al cui smaltimento sono tenuti a provvedere a proprie spese i relativi produttori, a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente e con le modalità previste dal successivo comma 5 del presente articolo.

2. Non sono, in particolare, soggette al tributo:

- a) le superfici adibite all'allevamento di animali;
- b) le superfici agricole produttive di paglia, sfalci e potature, nonché altro materiale agricolo o forestale naturale non pericoloso utilizzati in agricoltura o nella selvicoltura, quali legnaie, fienili e simili depositi agricoli;
- c) le superfici delle strutture sanitarie pubbliche e private adibite, come attestato da certificazione del direttore sanitario, a: sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca, di radiologia, di radioterapia, di riabilitazione e simili, reparti e sale di degenza che ospitano pazienti affetti da malattie infettive.

3. Nell'ipotesi in cui vi sia una contestuale produzione di rifiuti urbani o assimilati e di rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi, non conferibili al pubblico servizio ma vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano di regola i rifiuti speciali non assimilati agli urbani, l'individuazione di queste ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie su cui l'attività viene svolta le seguenti percentuali di abbattimento, distinte per tipologia di attività economiche:

ATTIVITA'	RIDUZIONE DEL
TIPOGRAFIE – STAMPERIE	20%
FALEGNAMERIE	30%
AUTOCARROZZERIE	40%
AUTOFFICINE PER RIPARAZIONE VEICOLI – ELETTRAUTO	20%
GOMMISTI	30%
DISTRIBUTORI DI CARBURANTE	20%
LAVANDERIE E TINTORIE	20%
VERNICIATURA – GALVANOTECNICI - FONDERIE	40%
OFFICINE DI CARPENTERIA METALLICA	30%
AMBULATORI MEDICI E DENTISTICI (non facenti parte delle strutture sanitarie che operano in forma organizzata e continuativa nell'ambito e per le finalità di cui alla legge 833/1978)	15%
IMPRESE FARMACEUTICHE E PRODUZIONE CHIMICA	30%
IMPRESA DI PRODUZIONE SEMICONDUTTORI E COMPONENTISTICA ELETTRONICA	30%

4. Ove la produzione di rifiuti speciali a cui è correlata la riduzione non rientri tra le attività ricomprese nell'elenco, l'agevolazione è accordata nella misura corrispondente a quella prevista per l'attività ad essa più simile sotto l'aspetto della potenziale produttività quali-quantitativa di analoga tipologia di rifiuti.

5. Per fruire dell'esclusioni o delle riduzioni previste dai commi precedenti, gli interessati devono:

- a) indicare nella denuncia originaria o di variazione il ramo di attività e la sua classificazione (industriale, artigianale, commerciale, di servizio, ecc.), nonché le superfici di formazione dei rifiuti o sostanze, indicandone l'uso e le tipologie di rifiuti prodotti (urbani, assimilati agli urbani, speciali, pericolosi, sostanze escluse dalla normativa sui rifiuti) distinti per codice CER;
- b) comunicare entro il mese di gennaio dell'anno successivo a quello di riferimento i quantitativi di rifiuti prodotti nell'anno, distinti per codici CER, allegando la documentazione attestante lo smaltimento presso imprese a ciò abilitate.

Art. 10. Superficie degli immobili

1. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini TARSU e TARES.

2. La superficie delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani e assimilati.

3. Avvenuta la compiuta attivazione delle procedure per l'allineamento tra i dati catastali relativi alle unità immobiliari a destinazione ordinaria e i dati riguardanti la toponomastica e la numerazione civica interna ed esterna di ciascun comune, la superficie assoggettabile al tributo delle unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, è pari all'80 per cento della superficie catastale, determinata secondo i criteri stabiliti dal decreto del Presidente della Repubblica 23 marzo 1998, n. 138.

4. Per le altre unità immobiliari la superficie assoggettabile al tributo è costituita da quella calpestabile, misurata al filo interno dei muri, con esclusione di quella parte con altezza inferiore a m. 1,50.

5. La superficie complessiva è arrotondata al metro quadro superiore se la parte decimale è maggiore di 0,50; in caso contrario al metro quadro inferiore.

6. Per i distributori di carburante sono di regola soggetti a tariffa i locali, nonché l'area della proiezione al suolo della pensilina ovvero, in mancanza, una superficie forfettaria pari a 15 mq per colonnina di erogazione.

Art. 11 Costo di Gestione

1. La componente TARI deve garantire la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati, ricomprendendo anche i costi di cui all'art. 15 del D. Lgs. 13 gennaio 2003, n. 36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.

2. I costi del servizio sono definiti ogni anno dalla Direzione Ecologia ed Ambiente o, qualora esista, dall'affidatario della gestione dei rifiuti urbani, prima del termine per l'approvazione del bilancio di previsione e approvati dal Comune, tenuto conto degli obiettivi di miglioramento della produttività e della qualità del servizio fornito.

Art. 12. Determinazione della tariffa

1. La componente TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.

2. La tariffa TARI si conforma alle disposizioni contenute nel comma 652, art. 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147 che prevede, nel rispetto del principio "chi inquina paga", la

commisurazione della tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti.

3. La tariffa è determinata sulla base del Piano dei costi con specifica deliberazione del Consiglio Comunale, da adottare entro la data di approvazione del bilancio di previsione relativo alla stessa annualità.

4. La deliberazione, anche se approvata successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine indicato al comma precedente, ha effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento. Se la delibera non è adottata entro tale termine, si applicano le tariffe deliberate per l'anno precedente.

Art. 13. Periodi di applicazione del tributo

1. Il tributo è dovuto limitatamente al periodo dell'anno nel quale sussiste il possesso o la detenzione dei locali o aree.

2. L'obbligazione tariffaria decorre dal primo giorno del mese successivo in cui ha avuto inizio l'occupazione o la detenzione dei locali ed aree e sussiste sino all'ultimo giorno del mese successivo in cui ne è cessata l'utilizzazione, purché debitamente e tempestivamente dichiarata.

3. Se la dichiarazione di cessazione è presentata in ritardo si presume che l'utenza sia cessata alla data di presentazione della dichiarazione stessa, salvo che l'utente dimostri con idonea documentazione la data di effettiva cessazione, con il limite temporale entro il quale è possibile effettuare l'accertamento al detentore subentrante.

4. Le variazioni intervenute nel corso dell'anno, in particolare nelle superfici e/o nelle destinazioni d'uso dei locali e delle aree scoperte, che comportino un aumento di tariffa, producono effetti dal mese successivo di presentazione della dichiarazione di variazione degli elementi stessi. Il medesimo principio vale anche per le variazioni che comportino una diminuzione di tariffa. Le variazioni di tariffa saranno di regola conteggiate a conguaglio.

Art. 14. Classificazione delle utenze

1. Le attività non comprese in una specifica categoria sono associate alla categoria di attività che presenta maggiore analogia sotto il profilo della destinazione d'uso e della connessa potenzialità quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti.

2. La tariffa applicabile è di regola unica per tutte le superfici facenti parte del medesimo compendio.

3. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

4. In tutti i casi in cui non sia possibile distinguere la porzione di superficie destinata per l'una o l'altra attività, si fa riferimento all'attività principale desumibile dalla visura camerale o da altri elementi.

Art. 15. Scuole statali

1. Il tributo dovuto per il servizio di gestione dei rifiuti delle istituzioni scolastiche statali (scuole materne, elementari, secondarie inferiori, secondarie superiori, istituti d'arte e conservatori di musica) resta disciplinato dall'articolo 33-bis del decreto legge 31 dicembre 2007, n. 248, convertito dalla legge 28 febbraio 2008, n. 31.

2. La somma attribuita al Comune ai sensi del comma precedente è sottratta dal costo che deve essere coperto con la componente TARI.

Art. 16. Tributo giornaliero

1. Il tributo si applica in base a tariffa giornaliera ai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, ossia per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare, con o senza autorizzazione, locali od aree pubbliche o di uso pubblico.
2. La tariffa applicabile è determinata rapportando a giorno la tariffa annuale relativa alla corrispondente categoria di attività non domestica e aumentandola del 15%.
3. In mancanza della corrispondente voce di uso nella classificazione contenuta nel presente regolamento è applicata la tariffa della categoria recante voci di uso assimilabili per attitudine quantitativa e qualitativa a produrre rifiuti urbani e assimilati.
4. L'obbligo di presentazione della dichiarazione è assolto con il pagamento del tributo da effettuarsi con le modalità e nei termini previsti per il canone di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche ovvero per l'imposta municipale secondaria di cui all'articolo 11 del decreto legislativo 14 marzo 2011, n. 23, a partire dalla data di entrata in vigore della stessa.
5. Per tutto quanto non previsto dal presente articolo si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del tributo annuale, compresa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

17. Tributo provinciale

1. Ai soggetti passivi della componente TARI, compresi i soggetti tenuti a versare il tributo giornaliero, è applicato il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene dell'ambiente di cui all'articolo 19, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504.
2. Il tributo provinciale, commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo comunale, è applicato nella misura percentuale deliberata dalla provincia sull'importo del tributo comunale, esclusa la maggiorazione di cui all'articolo 27.

Art. 18. Riduzioni per le utenze domestiche

1. La tariffa si applica in misura ridotta alle utenze domestiche che si trovano nelle seguenti condizioni:
 - a) Abitazioni con unico occupante residente: riduzione del 30% sulla tariffa.
 - b) abitazioni tenute a disposizione per uso stagionale od altro uso limitato e discontinuo, non superiore a 183 giorni nell'anno solare: riduzione del 15%;
 - c) abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora, per più di sei mesi all'anno, all'estero: riduzione del 20%;
 - d) fabbricati rurali ad uso abitativo: riduzione del 15%.
 - e) Abitazioni, locate con contratto regolarmente registrato, che abbiano come conduttori studenti universitari residenti in altro Comune: riduzione del 15%.
2. Le riduzioni di cui al comma precedente devono essere richieste con apposita istanza entro il 31 gennaio di ciascun anno, supportate da apposita autocertificazione o da relativa documentazione, se necessario, e saranno applicate dal mese successivo alla presentazione dell'istanza.
3. Le riduzioni di cui ai commi precedenti cessano di operare alla data in cui ne vengono meno le condizioni di fruizione, anche in mancanza della relativa dichiarazione ed, in tal caso, il Comune procederà a recuperare, con avvisi di accertamento la differenza dovuta.
4. Ai contribuenti che conferiscano rifiuti in forma differenziata direttamente al centro di raccolta autorizzato (c.d. isola ecologica attrezzata) sono riconosciute riduzioni con le seguenti modalità:
 - a) la riduzione correlata alle isole ecologiche attrezzate è rapportata alla quantità dei rifiuti differenziati conferiti nelle stesse nel corso dell'intero anno solare secondo la seguente formula: sconto della tariffa pari a 0,07 euro/Kg di rifiuto conferito in isola ecologica. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 40% della tassa dovuta dall'utenza.
 - b) In base agli annuali riscontri del gestore del servizio di raccolta e smaltimento rifiuti si provvederà d'ufficio a quantificare le riduzioni spettanti alle utenze domestiche per la

raccolta differenziata in isola ecologica e ad effettuarne il relativo conguaglio a valere sulla tariffa dell'anno successivo.

5. Alle utenze domestiche, provviste di giardino, che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 30%. La riduzione è subordinata alla presentazione, entro il 31/12 dell'anno precedente, di apposita istanza, autocertificando di aver attivato il compostaggio domestico in modo continuativo nell'anno di riferimento e producendo la documentazione attestante l'acquisto dell'apposito contenitore. Con la presentazione della citata istanza l'utente autorizza il Comune a provvedere a verifiche, anche periodiche, finalizzate all'accertamento della reale pratica del compostaggio.
6. Si applica una riduzione del 30% del tributo dovuto dall'utenza domestica occupata da commercianti o imprenditori che, ex art. 3 legge 23 febbraio 1999, n. 44, sono stati dichiarati vittime del reato di racket. In tal caso detta agevolazione, richiesta dal contribuente con la modalità ed i termini previsti per la presentazione delle dichiarazioni, dovrà essere corredata dalla documentazione utile a dimostrare il possesso del citato requisito”.

Art. 19 – Ulteriori riduzioni ed esenzioni

1. La tariffa si applica nella misura ridotta del 30% ad utenze domestiche intestate a contribuenti di età superiore a 65 anni con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore ad euro 12.000,00;
2. La copertura della superiore esenzione deve essere disposta attraverso apposite autorizzazioni di spesa che non possono eccedere il limite del 7 per cento del costo complessivo del servizio.
3. Nella delibera del Consiglio Comunale, di determinazione delle tariffe, è approvato anche il limite di spesa complessivo, da iscriversi a bilancio, delle agevolazioni, di cui al 1° comma.
4. Alle agevolazioni stabilite dal Consiglio Comunale deve essere data pubblicità nelle forme più adatte, oltre alla pubblicazione di tutta la documentazione sul sito web del Comune.
5. L'utente che ha diritto a dette agevolazioni deve presentare formale richiesta entro il 31 gennaio di ciascun anno, a pena di decadenza del diritto alla Direzione Famiglia e Politiche Sociali del Comune anche per il tramite delle Circoscrizioni.

Art. 20. Riduzioni per le utenze non domestiche non stabilmente attive

1. La tariffa si applica in misura ridotta del 15 % ai locali, diversi dalle abitazioni, ed aree scoperte adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo, ma ricorrente, purché non superiore a 183 giorni nell'anno solare.
2. La predetta riduzione si applica se le condizioni di cui al primo comma risultano da licenza o atto assentivo rilasciato dai competenti organi per l'esercizio dell'attività o da dichiarazione rilasciata al titolare da pubbliche autorità.
3. In caso di aree di suolo pubblico concesse annualmente o per periodi superiori si applica una riduzione del 85% della tariffa.

Art. 21. Riduzioni per il recupero delle utenze non domestiche

1. La tariffa dovuta dalle utenze non domestiche può essere ridotta a consuntivo in proporzione alle quantità di rifiuti assimilati che il produttore dimostri di aver avviato al recupero nell'anno di riferimento, mediante specifica attestazione rilasciata dall'impresa, a ciò abilitata, che ha effettuato l'attività di recupero ovvero tramite attestazione di conferimento alle isole ecologiche.
2. Alle utenze non domestiche viene riconosciuta una riduzione della tariffa di 0,07 euro/Kg di rifiuti assimilati (esclusi gli imballaggi secondari e terziari) prodotti dalle loro attività ed avviati al recupero a condizione che risulti dimostrato l'avvio al recupero di almeno 500 kg all'anno di rifiuti assimilati (sempre escludendo imballaggi secondari e terziari).
3. In ogni caso l'ammontare della riduzione non può essere superiore al 35% della tassa dovuta dall'utenza.

4. La riduzione deve essere richiesta annualmente dall'interessato, compilando l'apposito modulo, entro il mese di gennaio dell'anno successivo, consegnando la documentazione indicata nel modulo stesso. La riduzione è applicata a congruo a valere sulla tariffa dell'anno successivo.

Art. 22. Riduzioni per inferiori livelli di prestazione del servizio

Il tributo è ridotto del 30% per le utenze poste ad una distanza superiore a 500 mt e inferiore ad un chilometro, al 40% per le utenze poste a una distanza superiore ad un chilometro dal più vicino punto di conferimento, misurato dall'accesso dell'utenza alla strada pubblica. Per l'ottenimento della riduzione occorre presentare istanza all'Ufficio entro il mese di gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 23. Cumulo di riduzioni.

Qualora alla stessa utenza si rendessero contestualmente applicabili più riduzioni o agevolazioni ne sarà applicabile nella interezza quella più favorevole assommando a quest'ultima la quota di 1/3 per le riduzioni di cui all'art. 18 comma 4 lett. a) e comma 5.

Art. 24. Obbligo di dichiarazione

1. I soggetti passivi del tributo devono dichiarare ogni circostanza rilevante per l'applicazione del tributo e in particolare:
 - a) l'inizio, la variazione o la cessazione dell'utenza;
 - b) la sussistenza delle condizioni per ottenere agevolazioni o riduzioni;
 - c) il modificarsi o il venir meno delle condizioni per beneficiare di agevolazioni o riduzioni.
2. La dichiarazione deve essere presentata:
 - a) per le utenze domestiche: dall'intestatario della scheda di famiglia nel caso di residenti e nel caso di non residenti dall'occupante a qualsiasi titolo;
 - b) per le utenze non domestiche, dal soggetto legalmente responsabile dell'attività che in esse si svolge;
 - c) Per le parti comuni di condominio individuate dall'articolo 1117 cod. civ. ed occupate o condotte in via esclusiva da singoli condomini, la dichiarazione è dovuta dagli occupanti o conduttori delle medesime.
 - d) per gli edifici in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, dal gestore dei servizi comuni.
3. Se i soggetti di cui al comma precedente non vi ottemperano, l'obbligo di dichiarazione deve essere adempiuto dagli eventuali altri occupanti, detentori o possessori, con vincolo di solidarietà. La dichiarazione presentata da uno dei coobbligati ha effetti anche per gli altri.

Art. 25. Contenuto e presentazione della dichiarazione

1. I soggetti passivi dei tributi presentano la dichiarazione di iscrizione, di variazione o di cessazione entro il termine del 30 giugno dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo. Nel caso di occupazione in comune di una unità immobiliare, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo degli occupanti, utilizzando gli appositi moduli predisposti dal Comune e messi a disposizione degli interessati.
2. La dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi qualora non si verifichino modificazioni dei dati dichiarati da cui consegua un diverso ammontare del tributo. In caso contrario la dichiarazione di variazione o cessazione va presentata entro il termine di cui al primo comma. Nel caso di pluralità di immobili posseduti, occupati o detenuti la dichiarazione di variazione o di cessazione deve riguardare solo quelli per i quali si è verificato l'obbligo dichiarativo.
3. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze domestiche deve contenere:
 - a) i dati identificativi (dati anagrafici, residenza, codice fiscale) dell'intestatario della scheda famiglia;

- b) l'ubicazione, specificando anche il numero civico e, se esistente, il numero dell'interno, e i dati catastali dei locali e delle aree nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - c) la superficie e la destinazione d'uso dei locali e delle aree;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
4. La dichiarazione, originaria, di variazione o cessazione, relativa alle utenze non domestiche deve contenere:
- a) i dati identificativi del soggetto passivo (denominazione e scopo sociale o istituzionale dell'impresa, società, ente, istituto, associazione ecc., codice fiscale, partita I.V.A., codice ATECO dell'attività, sede legale);
 - b) i dati identificativi del legale rappresentante o responsabile (dati anagrafici, residenza, codice fiscale);
 - c) l'ubicazione, la superficie, la destinazione d'uso e i dati catastali dei locali e delle aree, nonché i dati del proprietario/i dello stesso;
 - d) la data in cui ha avuto inizio l'occupazione o la conduzione, o in cui è intervenuta la variazione o cessazione;
 - e) la sussistenza dei presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.
5. La dichiarazione, sottoscritta dal dichiarante, è presentata direttamente agli uffici comunali o è spedita per posta tramite raccomandata con avviso di ricevimento A.R., o inviata in via telematica e deve contenere gli elementi di cui ai commi 4 e 5 e copia di un valido documento di riconoscimento del dichiarante. In caso di spedizione fa fede la data di invio.
6. Gli uffici comunali, in occasione di richiesta di residenza, rilascio di licenze, autorizzazioni o concessioni, devono invitare il contribuente a presentare la dichiarazione nel termine previsto, fermo restando l'obbligo del contribuente di presentare la dichiarazione anche in assenza di detto invito.

Art. 26. Accertamento

1. L'omessa o l'infedele presentazione della dichiarazione è accertata notificando al soggetto passivo, anche a mezzo raccomandata A.R., a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione è stata o sarebbe dovuta essere presentata, avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica.
2. L'avviso di accertamento specifica le ragioni dell'atto e indica distintamente le somme dovute per tributo TARI, tributo provinciale, sanzioni, interessi di mora, e spese di notifica, da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione e degli ulteriori interessi di mora.
3. Gli accertamenti divenuti definitivi valgono come dichiarazione per le annualità successive all'intervenuta definitività. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda al vigente Regolamento generale delle entrate comunali.

Art. 27. Riscossione

1. Il Comune riscuote la TARI dovuta in base alle dichiarazioni inviando ai contribuenti, anche per posta semplice, inviti di pagamento che specificano per ogni utenza le somme dovute, compreso il tributo provinciale.
2. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere effettuati, il relativo avviso di accertamento d'ufficio o in rettifica. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

3. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica, e contiene l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione.
4. Su richiesta del contribuente, l'ufficio può concedere la rateazione del pagamento delle somme dovute.

Art. 28. Esenzioni

1. Sono esenti dal tributo i nuclei familiari che versino in situazioni di grave disagio sociale ed economico, con reddito complessivo del nucleo familiare non superiore all'importo di €. 6.400,00 annui, sempre che non risultino altre fonti di reddito e/o indici di agiatezza, escludendo la prima casa di proprietà avente caratteristiche non lussuose dalla individuazione degli elementi costituenti indici di agiatezza.
2. L'istanza di esenzione dovrà essere presentata direttamente, oppure per il tramite delle Circoscrizioni, alla Direzione Famiglia e Politiche Sociali.

ALLEGATO A

Sostanze assimilate ai rifiuti urbani

Sono assimilate ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 3 del presente regolamento, le seguenti sostanze:

- rifiuti di carta, cartone e similari;
- rifiuti di vetro, vetro di scarto, rottami di vetro e cristallo;
- imballaggi primari
- imballaggi secondari quali carta, cartone, plastica, legno, metallo e simili purché raccolti in forma differenziata;
- contenitori vuoti (fusti, vuoti di vetro, plastica, metallo, latte, lattine e simili);
- sacchi e sacchetti di carta o plastica, fogli di carta, plastica, cellophane, cassette, pallets;
- accoppiati di carta plastificata, carta metallizzata, carta adesiva, fogli di plastica metallizzati e simili;
- frammenti e manufatti di vimini e sughero,
- paglia e prodotti di paglia;
- scarti di legno provenienti da falegnameria e carpenteria, trucioli e segatura;
- fibra di legno e pasta di legno anche umida, purché palabile;
- ritagli e scarti di tessuto di fibra naturale e sintetica, stracci e juta;
- feltri e tessuti non tessuti;
- pelle e simil - pelle;
- gomma e caucciù (polvere e ritagli) e manufatti composti prevalentemente da tali materiali ad esclusione di camere d'aria e copertoni;
- resine termoplastiche e termo - indurenti in genere allo stato solido e manufatti composti da tali materiali;
- imbottiture, isolamenti termici e acustici costituiti da sostanze naturali e sintetiche, quali lane di vetro e di roccia, espansi plastici e minerali e simili;
- moquette, linoleum, tappezzerie, pavimenti e rivestimenti in genere;
- materiali vari in pannelli (di legno, gesso, plastica e simili);
- frammenti e manufatti di stucco e di gesso essiccati;
- rifiuti di metalli ferrosi e metalli non ferrosi e loro leghe;
- manufatti di ferro e tipo paglietta metallica, filo di ferro, spugna di ferro e simili;
- nastri abrasivi;
- cavi e materiale elettrico in genere;
- scarti in genere della produzione di alimentari, purché non allo stato liquido, quali scarti di caffè scarti dell'industria molitoria e della plastificazione, partite di alimenti deteriorati anche inscatolati o comunque imballati, scarti derivanti dalla lavorazione di frutta e ortaggi, caseina, salse esauste e simili;
- scarti vegetali in genere (erbe, fiori, piante, verdure, etc.) anche derivanti da lavorazioni basate su processi meccanici (bucce, bacelli, pula, scarti di sgranatura e di trebbiatura e simili), compresa la manutenzione del verde ornamentale;
- residui animali e vegetali provenienti dall'estrazione di principi attivi;
- accessori per l'informatica.

Sono altresì assimilati ai rifiuti urbani, ai sensi dell'articolo 2, lett. g), D.P.R. 15 luglio 2003, n. 254, i seguenti rifiuti prodotti dalle strutture sanitarie pubbliche e private, che svolgono attività medica e veterinaria di prevenzione, di diagnosi, di cura, di riabilitazione e di ricerca ed erogano le prestazioni di cui alla [legge 23 dicembre 1978, n. 833](#):

- rifiuti delle cucine;
- rifiuti da ristorazione dei reparti di degenza non infettivi;
- vetro, carta, cartone, plastica, metalli, imballaggi,
- rifiuti ingombranti
- spazzatura e altri rifiuti non pericolosi assimilati agli urbani;

- indumenti e lenzuola monouso provenienti dai reparti di degenza non infettivi;
- gessi ortopedici e bende, assorbenti igienici, non dei degenti infettivi
- pannolini pediatrici e pannoloni, non dei degenti infettivi
- contenitori e sacche delle urine non dei degenti infettivi ;
- rifiuti verdi.

CAPO V

Disposizioni finali e transitorie

Art. 1. Entrata in vigore e abrogazioni

1. Il presente regolamento, pubblicato nei modi di legge, entra in vigore il 1° gennaio 2014.
2. Ai sensi dell'articolo 1, comma 704, della legge 27/12/2013, n. 147 (legge di stabilità 2014) è soppresso, a partire dal 1° gennaio 2014, ogni prelievo vigente relativo alla tassa rifiuti solidi urbani e sono abrogate tutte le norme regolamentari in contrasto con il presente regolamento.

Art. 2. Disposizioni transitorie

1. Limitatamente all'anno 2014 la TARI deve essere versata in due rate, il 16/07/2014 e il 16/12/2014. La rata del 16/07/2014 sarà rapportata al 70% della Tares corrisposta nel 2013.
2. Il Comune continuerà le attività di accertamento, riscossione e rimborso delle pregresse annualità relative alla TARSU ed alla TARES ed all'ICI entro i termini decadenziali.

Art. 3. Trattamento dei dati personali

I dati acquisiti al fine dell'applicazione della tributo sono trattati nel rispetto del D.Lgs 196/2003.

Art. 4. Clausola di adeguamento

1. Il presente regolamento si adegua automaticamente alle modificazioni della normativa regionale, nazionale e comunitaria, in materia di rifiuti e tributaria.
2. I richiami e le citazioni di norme contenuti nel presente regolamento si devono intendere fatti al testo vigente delle norme stesse.

Art. 5. Rateizzazione Tributi – Deroga

Tutti i contribuenti, persone fisiche o giuridiche, che si trovano momentaneamente impossibilitati al pagamento dei tributi comunali arretrati (anno 2013 e precedenti), a causa di una documentata situazione di difficoltà economica potranno chiedere entro il 31 dicembre 2014 di accedere ad una rateizzazione, con tasso legale di interesse, fino a 24 mesi delle somme dovute.

Oggetto della rateizzazione di cui al comma precedente potranno essere tutte le somme dovute a titolo di tributi comunali, sia in virtù di un avviso bonario di pagamento relativamente ad anni 2013 e precedenti che di un avviso di accertamento, nonché le somme per le quali è già in corso un procedimento di riscossione da parte del Comune.

Il presente articolo è norma speciale che deroga alle disposizioni contenute nell'art. 22 del Regolamento Generale delle Entrate comma 2 lettera a) e b) e comma 3.

Art. 6. Esenzione: casi speciali

Gli esercizi commerciali che provvedano a disinstallare integralmente dalla propria attività apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro installati prima del 31/05/2014 e dichiarino di rinunciare ad installare alcun apparecchio ascrivibile a tali categorie per i successivi cinque anni hanno diritto ad una riduzione del 50% di TARI.

Ai fini della richiesta di esenzione il contribuente dovrà presentare apposita richiesta contenente oltre che le dichiarazioni di cui al comma precedente tutta la documentazione utile a comprovare l'avvenuta integrale disinstallazione.

Le agevolazioni si applicano per l'anno in cui è avvenuta la disinstallazione e per l'anno successivo.